

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - domanda di Jack s.r.l. di concessione di derivazione d'acqua dalla Roggia di Favria, a sua volta derivante dal Torrente Orco, in Comune di Valperga ad uso energetico - ASSENSO

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 230 - 4907 del 07/05/2019:

"Il Dirigente
(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire a Jack s.r.l. - P. IVA 10245780019 - con sede legale in Rivarolo Canavese, via Vallero n.1 la concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco a mezzo della Roggia di Favria in Comune di Valperga, località San Martino in misura di l/s massimi 2200 e medi 1849 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 1,79 la potenza nominale media di kW 32,5, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. il concessionario è tenuto alla sottoscrizione del disciplinare entro i termini che saranno disposti dall'Autorità concedente, che provvederà successivamente alla relativa registrazione;
4. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;
5. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, e a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
7. che è fatta salva l'eventuale necessità di presentazione, presso i Comuni interessati, della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 c. 2 del D.lgs 3/3/2011 n. 28 per la realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento;
8. che il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
9. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;
10. che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla

data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

(... omissis ...)"

Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 16 maggio 2019

"(... omissis ...)

Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere di un'altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso con il Consorzio Ovest Torrente Orco ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015.

In accordo con quanto previsto nella convenzione di couso con il Consorzio Ovest Torrente Orco, il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del canale per tutto il tratto compreso tra l'esistente paratoia in prossimità dello scaricatore di piena in sponda destra del T. Gallenca e il punto di restituzione del nuovo impianto idroelettrico. A tutela della continuità idraulica dovrà essere garantito un battente minimo di 15 cm nel tratto della Roggia sotteso dall'impianto.

Eventuale materiale organico e inorganico raccolto dalla griglia posizionata dopo la camera di carico dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente.

A seguito della consegna della targa con il codice identificativo univoco dell'opera di captazione in questione il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9/8/1999 n. 22.

Art. 9 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale il rilascio del Deflusso Minimo Vitale nell'alveo del Torrente Orco, richiesto dalla Autorità di Bacino del Fiume Po, è garantito al punto di presa della Roggia. L'Amministrazione si riserva la possibilità di introdurre un valore minimo da rilasciare in qualsiasi momento a seguito della emanazione da parte della P.A. di metodologie di calcolo del DMV nei corpi idrici artificiali.

In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

Art. 10 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio

insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua, nel tratto interessato dal prelievo, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico, ai quali potere riferire in ogni tempo al livello dell'acqua. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a sue proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione/ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ecc...).

(... omissis ...)"